

**NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E EMISSIONE
DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE
NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE INPS**

Con la circolare 25/2/2022 n. 32 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2022), l'INPS ha fornito disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge n. 689/1981, in relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2016), attuativo della legge n. 67/2014, che ha introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, riformulando l'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983.

In proposito, si ricorda che la norma ha previsto, qualora il datore di lavoro non provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione o dell'accertamento della violazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a euro 10.000 annui (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).

La fase di prima applicazione della normativa in esame - avuto riguardo al procedimento che a suo tempo l'INPS aveva illustrato con la circolare 5/7/2016 n. 121, i cui contenuti erano stati formulati sulla base delle indicazioni fornite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - ha prodotto una serie di contestazioni, anche in sede giudiziaria, che ha reso necessario approfondire con il medesimo dicastero i profili di criticità emersi.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 27/9/2022 n. 3516, ha illustrato come segue i *“contenuti delle determinazioni ministeriali che incidono in modo sostanziale sia sul procedimento sanzionatorio fino a oggi adottato che sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l'ordinanza-ingiunzione”*.

Con riferimento ai citati profili di criticità il ministero ha chiarito che, nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, che ha riformulato il comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463/1983, non può trovare applicazione l'art. 16 [1] della legge n. 689/1981 che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, in ragione del carattere di specialità della previsione di cui al citato art. 3, comma 6, e della circostanza che nel relativo procedimento sanzionatorio le disposizioni della legge n. 689/1981 si osservano *“in quanto applicabili”*. Ciò anche per ulteriori due ordini di ragioni:

- il primo, di carattere procedurale, in quanto il pagamento della sanzione in misura ridotta, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione, è incompatibile con il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, è ancora possibile effettuare il versamento delle ritenute con effetto estintivo del procedimento sanzionatorio (tre mesi dalla notifica della contestazione o dell'accertamento della violazione);
- il secondo, di natura sostanziale, in quanto la misura della sanzione ridotta determinata in euro 16.666 comporta l'impossibilità di irrogare una sanzione amministrativa di importo inferiore a essa e, in conseguenza, di graduare la stessa a partire dalla misura minima edittale di 10.000 euro, prevista dalla norma.

Ulteriormente, il citato ministero ha ritenuto di chiarire che, nell'ambito della disciplina di depenalizzazione introdotta con il d.lgs. n. 8/2016, è necessario distinguere la fattispecie del regime sanzionatorio intertemporale di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo decreto, che trova applicazione alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, cioè anteriormente al **6 febbraio 2016**, interessate da procedimenti penali non ancora definiti.

Per questa fattispecie è stata prevista dal comma 5 del citato art. 9 l'applicazione di un regime diverso da quello ordinario che contempla la possibilità del pagamento delle sanzioni in misura ridotta pari alla "metà della sanzione" in ragione della circostanza che il beneficio dell'intervenuta depenalizzazione si innesta nell'ambito di un procedimento penale già in precedenza pendente. Il medesimo comma 5 prevede la possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta [2]. Tale previsione troverà applicazione nel caso in cui la misura ridotta così determinata risulti più favorevole di quella pari alla metà della sanzione.

ATTI DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE. REGIME ORDINARIO

La diversa valutazione operata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in ordine all'esclusione dell'applicazione dell'art. 16 della legge n. 689/1981, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio che consegue al pagamento della sanzione in misura ridotta, ha imposto la riformulazione dell'atto di accertamento della violazione riferito ai periodi dal 2016.

In proposito, si comunica che è stato già reso disponibile nella procedura G.I.L.D.A. il nuovo testo per la notifica degli atti di accertamento della violazione preordinati all'avvio del procedimento sanzionatorio ordinario.

REGIME SANZIONATORIO INTERTEMPORALE

Il regime sanzionatorio intertemporale di cui ai citati articoli 8 e 9 d.lgs. n. 8/2016 trova applicazione alle fattispecie per le quali, ai fini della determinazione della soglia fino a 10.000 euro, le mensilità che concorrono alla consuntivazione annuale siano riferite esclusivamente alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Gli atti riferiti alle mensilità oggetto di segnalazione da parte delle strutture territoriali INPS ai competenti Uffici giudiziari, per effetto della previsione di depenalizzazione e sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuto irrevocabile, sono stati restituiti all'autorità amministrativa.

Per gli **atti di accertamento della violazione non ancora notificati**, secondo le indicazioni ministeriali, le strutture territoriali INPS, prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, dovranno notificare gli estremi della violazione agli interessati riportando nell'atto la possibilità per il responsabile di procedere, entro 60 giorni dalla notificazione, al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 8/2016, pari alla metà della sanzione da irrogare calcolata secondo i criteri indicati nel successivo paragrafo "Ordinanze-ingiunzione", oltre alle spese del procedimento. Se più favorevole, il responsabile dovrà essere ammesso al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta, definita dall'art. 16 della legge n. 689/1981.

Per gli **atti di accertamento della violazione già notificati**, le strutture territoriali INPS analogamente dovranno comunicare agli interessati l'importo della sanzione come determinata con i criteri di cui al successivo paragrafo "Ordinanze-ingiunzione", specificando che il procedimento sanzionatorio sarà estinto se, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il responsabile effettuerà il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione indicata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall'art. 16 della legge n. 689/1981.

Tale procedimento, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, deve applicarsi a tutte le **violazioni, ancora sanzionabili, commesse anteriormente al 2016.**

Con successivo messaggio l'INPS comunicherà l'implementazione della procedura G.I.L.D.A. con i testi degli atti di accertamento della violazione da utilizzare per la gestione delle fattispecie sopra indicate.

ORDINANZE-INGIUNZIONE

L'esclusione dell'applicazione dell'art. 16 della legge n. 689/1981, come chiarito dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha come effetto la rimodulazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare con la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, consentendo la loro determinazione a partire dal minimo edittale fissato in euro 10.000. In ragione di ciò, le **ordinanze-ingiunzione in corso di emissione o emesse e non notificate alla data del 27 settembre 2022** (di pubblicazione del messaggio n. 3516/2022) **dovranno prevedere l'irrogazione di una sanzione amministrativa determinata tenendo conto dell'importo delle ritenute omesse e delle eventuali reiterazioni della violazione.** Nel prospetto accluso sono riportati i criteri di calcolo (allegato n. 1).

Per le ordinanze-ingiunzione già regolarmente notificate e non opposte, le strutture territoriali INPS provvederanno in autotutela a rettificare l'importo della sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione come segue.

1. Violazioni riferite a periodi fino al 2015: per questa fattispecie, sussistendo le condizioni per l'applicazione del regime intertemporale come descritto al precedente paragrafo "Regime sanzionatorio intertemporale", la rettifica conterrà l'importo della sanzione come rideterminata con i criteri di calcolo riportati nell'allegato n. 1 e l'indicazione della possibilità di effettuare il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica, di una somma pari alla metà della sanzione rideterminata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall'art. 16 della legge n. 689/1981, con l'avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si porterà a esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura intera ridetermina sulla base dei predetti criteri.
2. Violazioni riferite a periodi dal 2016: per questa fattispecie la rettifica conterrà l'importo della sanzione come rideterminata con i criteri di calcolo riportati nell'allegato n. 1 e l'indicazione della possibilità di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica con l'avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si porterà a esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura ridetermina sulla base dei predetti criteri.

La rideterminazione dell'importo secondo i già richiamati criteri di cui all'allegato n. 1 dovrà essere operata anche nei casi in cui il responsabile, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/1981,

anteriamente alla data del 27 settembre 2022 (di pubblicazione del messaggio n. 3516/2022), abbia fatto richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa irrogata ovvero, alla stessa data, abbia già ottenuto l'accoglimento della medesima. Ciò comporterà la rideterminazione del piano di ammortamento.

[1] L'art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981 prevede che: *“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”*.

[2] Con riferimento alla fattispecie di interesse, la misura della sanzione ridotta, in quanto più favorevole, è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (euro 16.666).

Tabella importi sanzione amministrativa con reiterazione						
	a)	b)	c)	d)	e)	f)
annualità	T	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
IMPORTO SANZIONE	importo ritenute omesse x 1,2	importo ritenute omesse x 1,2 + importo ritenute omesse x 0,5	importo ritenute omesse x 1,2 + importo ritenute omesse x 1	importo ritenute omesse x 1,2 + importo ritenute omesse x 1,5	importo ritenute omesse x 1,2 + importo ritenute omesse x 2	importo ritenute omesse x 1,2 + importo ritenute omesse x 4

colonna a) - indica la misura della sanzione amministrativa che è pari al valore dell'importo delle ritenute moltiplicato per il coefficiente 1,2.

colonna b), c), d), e), f) indicano la misura della sanzione in caso di reiterazione che è pari all'importo delle ritenute omesse moltiplicato per il coefficiente 1,2 a cui va sommato l'importo delle ritenute omesse moltiplicato per il coefficiente da 0,5 a 4 in relazione alla reiterazione nei cinque anni successivi alla commissione della violazione.

colonne da a) / f) - se la misura della sanzione amministrativa, determinata secondo il criterio indicato in ciascuna colonna della tabella, sia pari ad un importo inferiore a euro 10.000 ovvero superiore a euro 50.000, la sanzione sarà irrogata rispettivamente nella misura di euro 10.000 e di euro 50.000.